

L'Anpal ha diramato una nota che però sta creando confusione tra gli operatori

# Richiedenti asilo, vale la dimora

## Per l'inserimento nei data base dei centri per l'impiego

DI GIUSEPPE ALESSANDRI

**R**esidenza dei richiedenti asilo nel caos. L'Anpal, Agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro, ha diramato la nota 23 maggio 2018, n. 6202, con la quale intende risolvere il problema dell'inserimento dei migranti soggetti a protezione internazionale nelle banche dati dei centri per l'impiego privi di residenza anagrafica, affermando che a tale scopo «il requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l'impiego (previsto dall'articolo 11 del dlgs 150/2015) per i richiedenti/titolari protezione internazionale è soddisfatto dal luogo di dimora abituale».

Il problema che l'Anpal tenta di risolvere è la diffusa mancata iscrizione dei richiedenti asilo ospitati dai centri d'accoglienza da parte dei comuni, che spesso non portano a buon fine le pratiche per la residenza a causa della «logistica» dei centri stessi. Spesso, infatti, i

migranti sono ospitati in camerate o comunque in spazi sottodimensionati rispetto ai requisiti minimi previsti per le abitazioni civili o strutture ricettive.

La residenza, però, ai sensi dell'articolo 11 del dlgs 150/2015 (Jobs act) è necessaria per accedere alle misure di politica attiva assicurate dai centri per l'impiego.

Quanto propone l'Anpal lungi dall'essere una soluzione è, al contrario, una fonte di caos, che per altro cozza con l'ordinamento. In primo luogo, l'Anpal non ha alcuna competenza ad intervenire sul tema delle iscrizioni anagrafiche, materia che semmai riguarda il ministero dell'interno. Per risolvere la questione sul piano lavoristico, superando le regole anagrafiche, occorrerebbe una modifica all'articolo 11 del dlgs 150/2015.

In ogni caso, affermare che la normativa sui migranti sarebbe una *lex specialis* che consentirebbe di equiparare alla residenza la dimora abituale non ha alcuna base giuridica.



Non si deve dimenticare, infatti, quanto dispone l'articolo 43, comma 2, del codice civile: «La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale». Dunque, affermare che la dimora abituale è equiparata alla residenza significa chiamare con altro nome lo stesso istituto.

Né appare corretta la tesi secondo la quale la normativa sull'immigrazione sarebbe da considerare speciale rispetto alla disciplina normativa che regola la residenza. La nota dell'Anpal su questo tema precisa: «L'articolo 6, comma 7 del Testo unico dell'immigrazione (dlgs 286/1998) prevede che la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più

di tre mesi presso un centro di accoglienza e, pertanto, legittima la richiesta di iscrizione anagrafica presso il comune dove si trova il centro».

Ma, quanto dispone l'articolo 6, comma 7, del dlgs 286/1998 al contrario di confermare l'interpretazione, la smentisce drasticamente: infatti la norma stabilisce che poiché la dimora dello straniero nei centri d'accoglienza per più di tre mesi è considerata abituale, essa è titolo per richiedere l'iscrizione anagrafica. Dunque, la dimora abituale non sostituisce la residenza, ma ne è, come ovvio, il presupposto.

L'attuazione da parte dei servizi per il lavoro di quanto indicato dalla nota dell'Anpal apparirebbe una violazione

delle regole e delle competenze. L'iscrizione all'anagrafe ha ragioni evidenti di censimento della popolazione a fini fiscali e di sicurezza in generale. Né il sistema delle politiche del lavoro può legittimamente sostituirsi ad una competenza che è rimessa esclusivamente ai comuni.

La nota, dunque, crea una confusione operativa notevole, meritando una urgente correzione da parte del ministero dell'interno o del legislatore. In ogni caso, non appare possibile attuarla: al di là degli evidenti problemi di legittimità, attuare le indicazioni dell'Anpal implica un'intromissione dei centri per l'impiego nelle funzioni demografiche, loro preclusa, con possibili responsabilità di ogni livello: infatti, i centri per l'impiego finirebbero per legittimare un'impropria residenza magari in contrasto con le decisioni dei comuni, creando confusione estrema ai fini, ad esempio, anche delle notificazioni giudiziarie delle quali sono destinatari a vario titolo i richiedenti asilo.

Corte conti Campania: non costituiscono un tributo

## Definizione agevolata esclusa per gli oneri

DI MATTEO BARBERO

**N**iente definizione agevolata per gli oneri dovuti agli enti territoriali in caso di «condono edilizio» e, in particolare, riguardo agli interessi per il ritardato pagamento dell'obblazione.

Lo ha chiarito la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione n. 70/2018, tornando a delimitare l'ambito di applicazione dell'art. 13 della legge n. 289/2002. Tale disposizione prevede che «con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province ed i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiti».

Un comune ha chiesto ai magistrati contabile se la richiamata disciplina fosse applicabile anche alle somme dovute in relazione al rilascio di titoli edilizi in sanatoria ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/1994 e, in particolare, ai previsti interessi del 10% in caso di ritardo nel versamento dell'obblazione.

La risposta è stata negativa, in quanto tali oneri non costituiscono un «tributo», sia pure

nella forma di contributo, ma un «corrispettivo di diritto pubblico», come tale obbligatoriamente posto a carico del proprietario, idealmente commisurato ai costi sostenuti dalla collettività e al beneficio reso.

Inoltre, da un lato, l'obblazione costituisce già una forma agevolata di pagamento, pertanto logicamente incompatibile con ulteriori «manipolazioni agevolative», dall'altro, gli interessi sono moratori ex art. 1224 c.c., per cui il legislatore ha espressamente contemplato la divergenza dall'interesse legale.

Infine, le fattispecie di esonero hanno carattere tassativo, costituendo esse eccezione rispetto alla regola del pagamento.

Infatti, l'unica deroga in materia è quella contenuta nel comma 9 del citato art. 39, il quale prevede che il contributo non è dovuto se il costruttore, in proprio o in forme consortili, abbia eseguito o intenda eseguire parte delle opere di urbanizzazione, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali (c.d. opere a scoppio degli oneri).

Occorre inoltre ricordare la stessa Sezione campana (con il parere n. 143/2016) e la Corte di cassazione avevano già limitato la portata applicativa dell'art. 13 sul piano temporale, circoscrivendolo agli obblighi tributari omessi prima del 2002 e non successivamente, in quanto l'istituzione di meccanismi di definizione agevolata relativamente a obblighi tributari rimasti totalmente o parzialmente inadempiti da parte di contribuenti deve avere natura di evento eccezionale nell'ambito dell'ordinamento giuridico.



## Fabbricati delle imprese, slitta il valore catastale

Per i fabbricati delle imprese Ici, Imu e Tasi devono essere calcolate sui valori di bilancio dei fabbricati fino alla richiesta di accatastamento. Tuttavia, se l'istanza di accatastamento viene presentata in corso d'anno, le imposte vanno determinate in base alla rendita solo dall'anno successivo alla presentazione della richiesta di passaggio dai valori di bilancio al valore catastale. Lo ha stabilito la commissione tributaria provinciale di Viterbo, seconda sezione, con la sentenza 251 dell'11 maggio 2018. Secondo i giudici tributari, per gli immobili di categoria D «sino al momento della richiesta di attribuzione della rendita la determinazione della base imponibile è quantificata secondo il criterio del valore «a libro», a differenza di quanto previsto per gli immobili indicati nel quarto comma, avendo l'attribuzione della rendita catastale da effettuarsi con stima diretta (in considerazione della specificità di ogni impianto produttivo) valore costitutivo sia pure con effetto retroattivo dalla data della domanda». Dunque, non si può applicare retroattivamente la rendita anche per l'anno d'imposta nel corso del quale è stata presentata l'istanza di accatastamento. La rendita, infatti, può essere presa a base di calcolo solo dall'anno successivo. Nella disciplina Ici, Imu e Tasi è previsto che per i fabbricati iscritti in catasto il valore dell'immobile si ottiene facendo riferimento all'ammontare delle rendite vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Per i fabbricati interamente posseduti da imprese, classificabili nel gruppo catastale D, distintamente contabilizzati, qualora gli stessi siano sforniti di rendita catastale, la base imponibile è costituita dai costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, ai quali vanno applicati dei coefficienti stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze. Il valore dell'immobile, così determinato, può essere utilizzato fino alla fine dell'anno d'imposta nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale oppure viene annotata al catasto la rendita proposta, con l'osservanza della procedura prevista nel decreto del ministro delle Finanze 701/1994. Il valore è determinato sulla base delle scritture contabili fino a quando viene presentata istanza di accatastamento. Dopo, il valore del fabbricato deve essere determinato non più con riguardo ai costi contabilizzati bensì in base al valore catastale. Ma solo dall'anno successivo.

Sergio Trovato